

Data di pubblicazione: 05/01/2022

Nome allegato: All. 5_Schema Contratto.pdf

CIG: 9049028622;

Nome procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura di licenze d'uso Oracle in modalità Unlimited, la manutenzione del Software Oracle e dell'Hardware Oracle e di servizi professionali specializzati del fornitore Oracle".



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura di licenze d'uso Oracle in modalità Unlimited, la manutenzione del Software Oracle e dell'Hardware Oracle e di servizi professionali specializzati del Fornitore Oracle".

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento della "fornitura di licenze d'uso Oracle in modalità Unlimited, la manutenzione del Software Oracle e dell'Hardware Oracle e di servizi professionali specializzati del fornitore Oracle"

CIG n. 9049028622

tra

L'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. ..., nato a ... il ..., in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come "Istituto o "Stazione Appaltante")

e

Oracle Italia S.r.l. (Codice Fiscale n. 01603630599, Partita IVA n. 03189950961), con sede in Cinisello Balsamo (MI), Viale Fulvio Testi, 136, CAP 20092, nella persona del ..., nato a ... il ..., nella qualità di ..., domiciliato nella qualità presso la sede della stessa;

(indicato anche nel prosieguo come "Appaltatore")

(di seguito collettivamente indicati come le "Parti")

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

- a) a norma dell'art. 14bis, lett. f) del C.A.D., come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016, l'Istituto, con nota n. 2749534 del 5 novembre 2021, ha trasmesso all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) richiesta per il prescritto parere di congruità tecnicoeconomica;
- b) l'Agenzia per l'Italia Digitale, in data 15/12/2021, ha reso il parere n.23/2021, allegato alla determinazione n. 626/2021;
- c) a mezzo di Determina n. RS30/792/2021 del 29 dicembre 2021, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha avviato una procedura negoziata ex 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della "fornitura di licenze d'uso Oracle in modalità Unlimited, la manutenzione del Software Oracle e dell'Hardware Oracle e di servizi professionali specializzati del fornitore Oracle", secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- d) a mezzo di Determina n. RS30/.../2021 del ..., adottata dal Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura negoziata, e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'Appalto in favore dell'Appaltatore, in base all'Offerta formulata dal medesimo nei termini indicati nella Lettera di Invito;
- e) il Fornitore è in possesso dei requisiti per l'espletamento della Fornitura oggetto di affidamento;
- g) ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva del Fornitore aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C.;
- h) alla fattispecie non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di procedura negoziata nella quale è presente una sola offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3), del D.Lgs. 50/2016, alla stregua di quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lettera a) del predetto Decreto;
- i) le Parti, con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione della fornitura oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- "Contratto": il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti;
- "Capitolato tecnico": il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla stazione appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- "Direttore dell'Esecuzione": l'esponente della Stazione Appaltante, attraverso cui la medesima verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- "Filiera delle Imprese": i subappalti come definiti dall'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- "Fornitore": Oracle Italia S.r.l.;

- "Fornitura": la fornitura di licenze software per l'evoluzione strategica dei sistemi Oracle con relativa manutenzione e supporto di assistenza tecnica e servizi professionali;
- "Lettera di Invito": il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento della fornitura;
- "Offerta economica": la dichiarazione di offerta economica, formulata in sede di procedura negoziata dal Fornitore;
- "Responsabile del Fornitore": l'esponente del Fornitore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica del Fornitore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- "Responsabile del Procedimento" o "R.U.P."; l'esponente dell'Istituto cui competono la vigilanza sul presente Contratto, e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- "Stazione Appaltante" o "Istituto": l'INPS, quale soggetto che ha affidato la fornitura oggetto della presente procedura.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

- 1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - All. 1 Capitolato Tecnico;
 - All. 2 Lettera di Invito;
 - All. 3 Offerta Tecnica ed Economica;
 - All. 4 Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati.
- 2. I documenti di cui al precedente comma 1 vengono materialmente allegati al presente Contratto di cui formano parte integrante e sostanziale.
- 3. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e quelle degli allegati, devono considerarsi prevalenti le prescrizioni del Contratto.
- 4. Le disposizioni del Capitolato Tecnico, allegato 1 al presente Contratto, prevalgono sulle prescrizioni degli allegati 2, 3 e 4, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto del Contratto)

- 1. L'Istituto affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della "fornitura di licenze d'uso Oracle in modalità Unlimited, la manutenzione del Software Oracle e dell'Hardware Oracle (comprensivi di Delta SLA, denominati Priority Service for System, e del Time To Replace "TTR") e di servizi professionali specializzati del fornitore Oracle", secondo quanto specificato nel presente Contratto.
- 2. Il presente Contratto ha per oggetto:
 - a) Servizio di manutenzione delle componenti hardware (comprensivi di Delta SLA, denominati Priority Service for System, e del Time To Replace "TTR") e dei relativi sistemi operativi per le apparecchiature già in uso presso l'Istituto;
 - b) Servizio di manutenzione delle componenti hardware e dei relativi sistemi operativi

- della nuova infrastruttura CRM;
- c) Servizio di manutenzione software dei prodotti già in possesso dell'Istituto;
- d) Fornitura di nuove licenze in modalità ULA e Capped comprensive di manutenzione;
- e) Servizi specialistici.

Per il dettaglio delle apparecchiature e delle licenze cui fa riferimento la fornitura, si rinvia al Capitolato Tecnico, allegato 1 al presente Contratto.

Art. 4 (Durata del Contratto)

- 1. Il presente Contratto sarà valido ed efficace per un periodo di mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione di cui al successivo art. 20.
- 2. Il servizio di manutenzione afferente ai prodotti software e hardware in possesso dell'Istituto sarà erogato fino alla scadenza del presente contratto, senza soluzione di continuità dal precedente contratto ULA, tenuto conto del costo di attivazione.
- 3. Il servizio di manutenzione delle componenti hardware e dei relativi sistemi operativi della nuova infrastruttura CRM decorrerà dalla scadenza del contratto di fornitura di tali apparecchiature attualmente in essere (21 giugno 2022) ed avrà durata fino alla scadenza del presente contratto.
- 4. Il servizio di manutenzione delle nuove licenze d'uso di cui al precedente art. 3 del presente Contratto, sarà erogato dalla data di collaudo positivo delle medesime fino alla scadenza del presente contratto.
- 5. I servizi professionali saranno erogati a consumo con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione contrattuale fino alla scadenza del presente contratto.
- 6. Ove le Parti dovessero addivenire alla futura stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto l'infrastruttura Oracle, l'Istituto si riserva sin d'ora la facoltà di rinunciare alla modalità ULA e procedere alla stipula di un contratto avente ad oggetto la sola manutenzione con un canone annuale pari alla componente manutentiva delle licenze stimate del presente contratto unlimited; qualora le licenze utilizzate risultassero in numero superiore a quelle stimate in ambito ULA dal presente contratto, il canone di manutenzione sarà rimodulato proporzionalmente alla quota eccedente, senza oneri aggiuntivi relativi all'acquisto delle licenze eccedenti.

Art. 5 (Licenza)

- 1. La licenza del Software autorizza l'Istituto a:
 - a) fare uso del Programma su licenza in forma leggibile dall'elaboratore sulla macchina specificata:
 - b) copiare il programma su licenza in forma leggibile dall'elaboratore, entro i limiti di legge e, comunque, dell'uso autorizzato del programma stesso ai sensi del presente contratto;
 - c) usare il programma su licenza temporaneamente su una macchina sostitutiva quando la macchina specificata è inutilizzabile;
 - d) usare la documentazione associata al programma limitatamente a:
 - modifiche a prodotti e/o programmi dell'Istituto in modo che possano funzionare in connessione con il programma su licenza;
 - identificazione di eventuali problemi relativi all'uso del programma su licenza.

- 2. Salvo quanto previsto espressamente dall'art.11 (Protezione dei Programmi), la licenza non consente:
 - a) la sub-licenza del programma;
 - b) il noleggio, la cessione o il trasferimento a terzi della licenza o del programma, a titolo oneroso o gratuito, senza il preventivo consenso del Fornitore;
 - c) la compilazione o l'assemblaggio a ritroso del programma salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge;
 - d) la riproduzione della documentazione associata.

Resta inteso che l'Istituto avrà facoltà di utilizzare i prodotti conformemente a quanto disposto dall'art. 33, secondo comma, del D.P.C.M. n. 452 del 6.8.1997, nei limiti indicati nell'art.1 e nei documenti ivi richiamati.

Art. 6 (Consegna e collaudo)

- 1. Le nuove licenze d'uso dovranno essere rese disponibili alla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00, salvo diverso accordo con l'Istituto.
- 2. La consegna dei Programmi software, la relativa documentazione, nonché tutti gli aggiornamenti di release dei prodotti dovrà essere effettuata tramite la messa a disposizione per il download elettronico sull'apposito sito Oracle Software Delivery Cloud (https://edelivery.oracle.com). Accedendo a questo URL sarà possibile scaricare i Programmi software e la relativa documentazione nella versione disponibile per tutta la durata del presente contratto per ognuno dei Programmi concessi in licenza d'uso.
- 3. All'atto della consegna e comunque non oltre i successivi 30 giorni, la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione provvederà all'effettuazione del collaudo, consistente nell'accertamento del regolare funzionamento della tecnologia installata rispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica di prodotto.
- 4. Con cadenza trimestrale la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione attesterà la regolare esecuzione del servizio di manutenzione.

Art. 7 (Rischi)

In caso di danno del programma, il Fornitore, senza ulteriore addebito per l'Istituto, dovrà provvedere ad inviare il programma sostitutivo.

Art. 8 (Livelli di servizio)

 Sono definite nel seguito le modalità di erogazione, da parte del Fornitore, del servizio di supporto tecnico e manutenzione dei prodotti Hardware, nonché i relativi livelli di servizio e le penali.

Le componenti Hardware oggetto del servizio sono dettagliate nel Capitolato Tecnico, allegato 1 al presente Contratto.

Il Fornitore, per un periodo di ... mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del presente Contratto, relativamente ai prodotti Hardware dovrà fornire all'Istituto quanto segue:

- assistenza specialistica 24x7, 365 giorni all'anno,
- indirizzo web My Oracle Support per consentire l'apertura di chiamate di assistenza tecnica (Service Request), tramite cui contattare un esperto specializzato nei prodotti, al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero delle chiamate, per la soluzione di ogni problematica di malfunzionamento e/o di anomalia dei prodotti.
- 2. Il servizio di supporto Oracle sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - Il Fornitore, a seguito dell'intervenuta segnalazione del malfunzionamento e/o dell'anomalia, che verrà inviata dall'Istituto il quale dovrà indicare anche il livello di severità ed il cui contenuto sarà registrato nella chiamata di assistenza tecnica (Service Request), è tenuto ad adoperarsi, attivando tutte le strutture a sua disposizione, per la diagnosi dell'errore e per l'individuazione e la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia riscontrati;
 - Il Fornitore si impegna a mettere in atto ogni ragionevole sforzo volto alla rimozione delle eventuali anomalie o malfunzionamenti segnalati sui prodotti;
 - In caso di non immediata risoluzione del problema, l'Istituto potrà attivare una procedura di escalation, che ne consente il trasferimento ad un successivo livello di competenza, richiedendo un costante aggiornamento circa lo stato di avanzamento dello stesso, mediante piani di azione a scadenze concordate durante l'escalation stessa.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad erogare una copertura aggiuntiva per i prodotti Hardware presenti su tutti e tre i siti (sito principale di Roma, viale Civiltà del lavoro; sito di Business Continuity di Roma, via Ciro il grande; sito di Disaster Recovery di Bari) al fine di assicurare un livello di supporto adequato (Priority Service for Systems).
- 4. Nello specifico, il servizio prevede:
 - un Technical Account Manager (TAM) assegnato al cliente, come riferimento per la gestione del servizio e la coordinazione delle attività;
 - monitoraggio 24x7 dei sistemi, allo scopo di individuare tempestivamente gli eventuali guasti hardware e garantire la presa in carico entro i tempi richiesti, a seconda della severità del guasto;
 - Time to Replace (TTR): garanzia di sostituzione delle parti guaste entro 6 ore dall'avvenuta diagnostica del fault, in caso di guasto di severità 1, ed entro 24 ore in caso di severità 2;
 - assistenza on site in caso di guasto hardware di severità 1, al fine di effettuare una corretta diagnosi e analizzare le cause dell'evento;
 - servizi di prevenzione dei guasti Hardware: l'assistenza include patching periodici per i sistemi ingegnerizzati, al fine di incrementare la disponibilità e le performance dei sistemi;
 - il servizio si avvarrà dell'utilizzo di un Gateway specifico (Platinum o ASR), atto a fornire una connessione sicura, 24X7, che consenta il monitoraggio costante dei sistemi.
- 5. In caso di malfunzionamento hardware di sistemi allocati presso il sito principale e di Business Continuity, che ne impedisca l'utilizzo secondo i gradi di gravità previsti, il Fornitore interverrà nelle seguenti modalità:

Malfunzionamento	Tempo di risposta/intervento	Penali
Anomalia Severità 1	2 ore	Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di risposta/intervento, viene applicata una penale pari allo

Anomalia Severità 2	7 ore	0,03% dell'importo corrisposto trimestralmente per il servizio di supporto Hardware
Anomalia Severità 3	24 ore	

Il Supporto Oracle provvederà a sostituire le parti guaste entro i seguenti termini:

Malfunzionamento	Tempo di sostituzione (Time to Replace)		Penali
Anomalia Severità 1	6 ore - a partire diagnostica del guasto	dall'avvenuta	Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di sostituzione delle
Anomalia Severità 2	24 ore - a partire diagnostica del guasto	dall'avvenuta	parti guaste, viene applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo corrisposto
Anomalia Severità 3	48 ore - a partire diagnostica del guasto	dall'avvenuta	trimestralmente per il servizio di supporto Hardware

6. Per quanto riguarda l'ambiente di Disaster Recovery, situato a Bari, è stato previsto il servizio di Time To Replace (TTR), nelle seguenti modalità:

Malfunzionamento	Tempo di risposta/intervento	Penali
Anomalia severità 1	2 ore	Per ogni ora lavorativa di ritardo nei tempi di risposta/intervento,
Anomalia severità 2	7 ore	viene applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo corrisposto
Anomalia severità 3	24 ore	trimestralmente per il servizio di supporto Hardware

Il Supporto Oracle provvederà a sostituire le parti guaste, entro i seguenti termini:

Malfunzionamento	Tempo di sostituzione (Time to Replace)	Penali
Anomalia severità 1	2 giorni lavorativi a partire dall'avvenuta diagnostica del guasto	Per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di sostituzione delle parti
Anomalia severità 2	4 giorni lavorativi a partire dall'avvenuta diagnostica del guasto	guaste, viene applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo corrisposto trimestralmente per il
Anomalia severità 3	10 giorni lavorativi a partire dall'avvenuta diagnostica del guasto	servizio di supporto Hardware

7. Sono definite nel seguito le modalità di erogazione, da parte del Fornitore, del **servizio di supporto tecnico e manutenzione dei prodotti software**, nonché i relativi livelli di servizio e le penali.

L'Appaltatore, per l'intera durata contrattuale, dovrà fornire all'istituto quanto di seguito indicato:

• assistenza specialistica 24x7, 365 giorni all'anno,

- upgrade dei prodotti;
- manutenzione delle release e patches, distribuiti in CD-Packs o resi disponibili su My Oracle Support;
- nuove versioni di tutti i prodotti acquisiti;
- interfaccia supporto in lingua italiana dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00;
- accesso 24x7 a My Oracle Support supporto tecnico Oracle via Internet attraverso il quale è possibile:
 - o sottoporre, aggiornare e controllare lo stato di avanzamento di una Service Request (chiamata di assistenza tecnica),
 - o consultare biblioteche elettroniche alla ricerca di consigli tecnici,
 - o verificare la pianificazione della pubblicazione di nuove release,
 - o verificare la disponibilità dei prodotti, le certificazioni, le informazioni sulla cessazione del supporto e gli alert tecnici.
- 8. Il servizio di supporto Oracle sarà erogato secondo le modalità descritte di seguito. L'Istituto dovrà comunicare al Fornitore la presenza di malfunzionamenti mediante apertura di una Service Request (chiamata di assistenza tecnica) tramite il sito web "My Oracle Support" o mediante comunicazione telefonica all'Ufficio Assistenza Oracle. Ai fini del termine utile per l'intervento si intende valido l'orario di apertura della chiamata di assistenza tecnica che viene automaticamente registrata sul sistema.
- 9. Il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare eventuali difetti di funzionamento del programma ovvero fornire indicazioni all'Istituto in ordine alle modalità atte al superamento delle problematiche manifestatesi.
- 10. In caso di malfunzionamento di un Programma su Licenza, che ne impedisca l'utilizzo secondo i gradi di gravità previsti, il Fornitore dovrà intervenire nelle seguenti modalità:

Malfunzionamento	Tempo di risposta/intervento	Penali
Anomalia severità 1	2 ore lavorative	Per ogni ora lavorativa di ritardo nei
Anomalia severità 2	7 ore lavorative	tempi di risposta/intervento, viene applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo corrisposto trimestralmente per il servizio di supporto dei prodotti software
Anomalia severità 3	24 ore lavorative	

Il Supporto Oracle provvederà a ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini:

Malfunzionamento	Tempo di ripristino delle funzionalità	Penali
Anomalia severità 1	1 giorno solare dalla presa in carico della Service Request per problematiche con anomalia nota a Oracle; 9 giorni solari dalla presa in carico della Service Request, per problematiche con anomalia non nota ad Oracle. 2 giorni lavorativi, una soluzione alternativa (work-around) per il	Per ogni giorno lavorativo di ritardo nei tempi di ripristino delle funzionalità, viene applicata una penale pari allo 0,03% dell'importo corrisposto trimestralmente per il servizio di supporto dei prodotti software

	ripristino delle funzionalità
Anomalia severità 2	30 giorni lavorativi dalla presa in carico del problema
Anomalia severità 3	40 giorni lavorativi dalla presa in carico del problema

Qualora, nel corso della gestione della Service *Request*, il Fornitore necessiti di ulteriori input o informazioni da parte dell'INPS, ritenuti dall'Istituto stesso necessari e pertinenti, la misurazione delle tempistiche sopra indicate verrà interrotta per il tempo strettamente necessario all'Istituto per fornire le informazioni richieste.

- 11. Le richieste di assistenza tecnica verranno gestite dal Fornitore tramite un tecnico specializzato, sulla base della descrizione e dell'impatto che il problema ha sull'attività lavorativa. Sono definiti i sequenti livelli di gravità:
 - severità 1 Critical Business Impact (sistema bloccato e attività interrotta);
 - severità 2 Significant Business Impact (mancata disponibilità di features importanti, risultante in una minore funzionalità del servizio ma non bloccanti per lo stesso);
 - severità 3 Minor Business Impact (livello standard richieste relative a caratteristiche e funzionalità del prodotto; mancata disponibilità di caratteristiche significative, risolvibili con workaround; oppure non disponibilità di caratteristiche poco significative in assenza di workaround).

L'attribuzione del livello di severità spetta esclusivamente all'Istituto, a mezzo di personale in possesso di adeguata conoscenza del prodotto oggetto di fornitura, sulla base delle valutazioni operate, caso per caso, dal medesimo, previa comunicazione al Responsabile dell'Appaltatore. Il Fornitore accetterà tale attribuzione senza poter sollevare eccezioni al riguardo. Resta inteso che i tempi di ripristino decorrono, comunque, dalla data e ora della richiesta di intervento da parte dell'Istituto.

Art. 9 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)

- Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto.
- 2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte integrante del presente contratto. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle prestazioni
 oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse a tal fine
 necessaria, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle
 obbligazioni previste.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico del Fornitore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.

- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni alle previsioni del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Art. 10 (diritti di Proprietà)

- 1. Tutti prodotti software e le nuove release dei prodotti e tutta la documentazione e manualistica fornite in forza del contratto restano di esclusiva proprietà del Fornitore o dei terzi dai quali il medesimo Fornitore abbia eventualmente ottenuto il diritto di rendere il servizio.
- 2. L'Istituto è proprietario dei prodotti Hardware di cui è in possesso, ad eccezione del sistema operativo e del software integrato.

Art. 11 (Protezione dei Programmi)

- 1. Per il programma oggetto del contratto (o copia di esso), l'Istituto si impegna a prendere tutte le precauzioni necessarie allo scopo di soddisfare le condizioni di licenza; in particolare, a:
 - consentire l'accesso al programma esclusivamente al proprio personale;
 - non mettere il programma a disposizione di terzi, salvo che non si tratti di persona autorizzata dall'Istituto ad accedere al programma nei propri locali per finalità strettamente connesse all'uso autorizzato del medesimo;
 - riprodurre ed includere, su ogni eventuale copia, le informazioni relative al diritto di autore e ogni altra indicazione relativa a diritti di proprietà su ogni copia del programma, anche parziale, in qualsiasi forma o titolo ottenuta;
 - mantenere registrazioni del numero e delle ubicazioni di tutte le copie autorizzate del programma; tale registrazione sarà tenuta a disposizione del Fornitore per eventuali verifiche;
 - cancellare, prima di cedere o destinare ad altro scopo qualsiasi supporto di registrazione del programma, l'intero programma in esso contenuto in modo tale che non possa essere recuperato.

Art. 12 (Brevetti e Diritti d'Autore)

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino in Italia diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

- 2. Qualora sia promossa nei confronti dell'Istituto azione giudiziaria da parte di terzi che vantino in Italia diritti sui prodotti Hardware o sui programmi identificati nel presente Contratto e nei relativi allegati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, liquidati con sentenza passata in giudicato, a condizione che l'Istituto:
 - informi prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al presente comma;
 - conferisca al Fornitore il controllo esclusivo della difesa e/o della composizione giudiziale o stragiudiziale di ogni lite o procedimento.
- 3. Qualora una simile azione giudiziaria sia stata promossa, o ad opinione del Fornitore lo possa essere, l'Istituto riconoscerà al Fornitore, a scelta ed a spese dello stesso, la facoltà di fare ottenere all'Istituto il diritto di continuare ad usare il programma o di sostituirlo o modificarlo in modo che non sia più in condizione di violare brevetti o diritti d'autore. Se nessuna di queste scelte è attuabile, l'Istituto avrà facoltà di restituire o distruggere l'originale e tutte le copie del programma ricevute dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al comma 2, l'Istituto ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto relativo ai programmi, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso secondo le modalità stabilite dal Fornitore, salvo il consenso del medesimo alla continuazione dell'uso dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
- 5. Il Fornitore non ha alcuna obbligazione o responsabilità in relazione ad azioni basate sulla modifica del programma su licenza, attuata dall'Istituto, sulla sua combinazione, funzionamento od uso con programmi o dati non forniti dal Fornitore medesimo o in un ambiente operativo diverso da quello specificato da quest'ultimo. Quanto sopra definisce l'intera obbligazione del Fornitore in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.
- 6. A condizione che l'Istituto abbia in essere un contratto per servizi di supporto tecnico Oracle, per il periodo durante il quale sia o sia stato attivo il servizio di supporto tecnico applicabile, ogni previsione del presente articolo riferita ai programmi si intenderà applicabile anche al sistema operativo e al software integrato.

Art. 13 (Obblighi di riservatezza e segretezza)

- 1. Il Fornitore manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, portati a sua conoscenza in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che siano stati formalmente dichiarati riservati dall'Istituto. Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano di pubblico dominio o diventino tali non a seguito di azioni od omissioni delle parti. Tale obbligo persisterà per un periodo di tre anni dalla data in cui le informazioni siano state portate a conoscenza del Fornitore. Corrispondentemente l'Istituto manterrà riservate le

informazioni tecniche del Fornitore che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dal Fornitore medesimo.

- 3. L'Istituto manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque non oltre 3 anni dalla data in cui le informazioni siano state portate a sua conoscenza.
- 4. L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera h. del CAD Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, a prestare al Monitore tutta la necessaria collaborazione al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, anche fornendo la documentazione di riscontro prevista dal Capitolato Tecnico e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, trattandosi di Contratto sottoposto a monitoraggio anche eventualmente mediante il supporto di aziende terze, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla circolare attuativa AgID n. 4 del 15 dicembre 2016, approvata dal Direttore Generale con Determinazione n. 374/2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016).

Art. 14 Direttore dell'Esecuzione)

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione è il dott.....
- 2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- 3. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
- 4. L'Istituto può nominare uno o più assistenti del Direttore dell'Esecuzione, ai quali affida per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.
- 5. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 15 (Obblighi del Fornitore)

- 1. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento della Fornitura che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
- 2. Il Fornitore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione della Fornitura.

Art. 16 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

- 1. L'importo relativo alla fornitura oggetto del presente Contratto è pari complessivamente ad €..., IVA esclusa, ripartito come segue:
 - a) Servizio di **manutenzione Hardware** degli apparati Oracle in dotazione all'Istituto, per i periodi sotto specificati:

Descrizione	Decorrenza	Durata	Costo di riattivazione manutenzione hardware	Costo manutenzione (da fatturare in modalità trimestrale posticipata)	Totale manutenzione
Servizio di manutenzione hardware degli apparati Oracle già presenti in Istituto	Dalla data di avvio dell'esecuzione	mesi		posticipata)	
Servizio di manutenzione software per hardware degli apparati Oracle già presenti in Istituto	Dalla data di avvio dell'esecuzione	mesi			
Servizio di manutenzione hardware della nuova infrastruttura CRM	Dalla scadenza del contratto di fornitura delle apparecchiature				
Servizio di manutenzione software per hardware della nuova infrastruttura CRM	contratto di fornitura				
Servizio Priority for System hardware per Sito Primario e Business Continuity	Dalla data di avvio dell'esecuzione	mesi			
Servizio Priority for System hardware per nuova infrastruttura CRM	Dalla scadenza del contratto di fornitura delle apparecchiature				
Servizio TTR hardware per Sito di Disaster Recovery					
Servizio TTR per nuova infrastruttura CRM	Dalla scadenza del contratto di fornitura delle apparecchiature				
Totale (IVA esclusa)					

b) Servizio di **manutenzione delle licenze Software** già in dotazione all'Istituto precedentemente acquisite, per i periodi sotto specificati:

Descrizione	Decorrenza	Durata	Costo di	Costo	Totale
			riattivazione	manutenzione	manutenzione
			manutenzione	software (da	software
			software	fatturare in	
				modalità	
				trimestrale	
				posticipata)	

Servizio di manutenzione	Dalla data di avvio	mesi		
software delle				
licenze acquisite				
in modalità Unlimited, già				
presenti in				
Istituto				
Servizio di manutenzione	Dalla data di avvio	mesi		
software delle	dell'esecuzione			
licenze acquisite				
in modalità				
Capped e Fixed				
già presenti in				
Istituto				

c) Fornitura di nuove licenze software in modalità ULA e Capped:

Descrizione	Costo di riattivazione	Costo nuove licenze	Totale fornitura nuove licenze software
Licenze acquisite in modalità Unlimited			
Licenze acquisite in modalità Capped			
Totale (IVA esclusa)			

d) Servizio di manutenzione delle nuove licenze software:

Descrizione	Decorrenza	Durata	Costo manutenzione delle nuove licenze software (da fatturare in modalità trimestrale posticipata)
Manutenzione delle nuove licenze acquisite in modalità Unlimited	Dalla data di avvenuto collaudo	Fino alla scadenza contrattuale	
Manutenzione delle nuove licenze acquisite in modalità Capped	Dalla data di avvenuto collaudo	Fino alla scadenza contrattuale	
Totale (IVA esclusa)			

e) Servizi specialistici, fatturabili in modalità trimestrale a consumo sulla base dei giorni/uomo e delle tariffe riportate nella seguente tabella:

Figura Professionale	Giorni/uomo	Consto unitario	Totale
Senior Architect	700		
Principal Architect	100		
Service Manager	90		
Enterprise System/ Application Architect	624		
Senior Technical Account Manager	90		
Totale gg/uomo	1604		

2. Si precisa che gli importi di cui al comma precedente costituiscono un massimale di spesa.

- 3. I servizi manutentivi, sia delle componenti hardware che software, saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata; il costo di riattivazione, sia delle componenti software che hardware, sarà fatturato in unica soluzione, previo rilascio del documento di regolare esecuzione; la fornitura delle nuove licenze software sarà fatturata interamente a seguito di verbale di collaudo, redatto dal Direttore dell'esecuzione, ferma restando la possibilità per l'Istituto di acquisire ulteriori licenze, senza costi aggiuntivi, nel corso dell'esecuzione contrattuale; i servizi specialistici saranno fatturati a cadenza trimestrale in base al consumo del relativo periodo.
- 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (zero/00).
- 5. Il prezzo offerto ha natura fissa ed immutabile e si riferisce all'esecuzione delle prestazioni secondo quanto descritto nel presente Contratto, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
- 6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico delle prestazioni erogate e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
- 7. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, sono concordati con il Fornitore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla ricezione.
- 8. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all'approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
- 9. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. del Fornitore in corso di validità, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - alla verifica di regolarità del Fornitore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- 10. È facoltà del Fornitore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato al Fornitore presso l'Istituto bancario ..., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, di seguito riportati:
 - IBAN: ...
- 12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione dei suddetti conti correnti sono i seguenti:

• ...

- 13. In riferimento ai commi 11 e 12 del presente articolo, è obbligo del Fornitore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi delle stesse.
- 14. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in merito a qualunque modifica del presente contratto che dovesse intervenire durante il periodo di efficacia.
- 15. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.
- 16. Il Fornitore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta dell'Istituto.

Art. 17 (Responsabilità del Fornitore)

- 1. La responsabilità del Fornitore per eventuali danni causati da inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto e agli impegni assunti in relazione allo stesso, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave per i quali risulterà piena, non supererà l'importo complessivo previsto dal presente contratto in relazione alla macro attività a cui afferisce l'inadempimento (importo complessivo contrattuale della fornitura e manutenzione della componente hardware, della fornitura e manutenzione della componente software o della prestazione dei servizi professionali). Il Fornitore potrà intraprendere tutte le azioni necessarie per fare cessare il funzionamento del Software ove l'Istituto operi in violazione del presente Contratto. Il Fornitore non sarà in tale caso responsabile dei danni causati dalla conseguente interruzione nell'utilizzo del Software. Il Fornitore sarà responsabile della esecuzione delle procedure atte a verificare l'accuratezza dell'immissione dei dati e dei risultati ottenuti.
- 2. L'Istituto conviene, inoltre, che il Fornitore non sarà responsabile in nessun caso per mancati guadagni dell'Istituto o per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l'Istituto stesso, a meno che non si tratti di pretesa violazione di brevetti come sopra previsto.
- 3. Il Fornitore non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna garanzia oltre quelle espressamente previste nel presente Contratto.
- 4. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano agli obblighi di risarcimento del Fornitore di cui al precedente articolo 12.

Art. 18 (Garanzie)

- 1. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
- 2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
- 3. In caso di grave inadempimento, l'Istituto formulerà contestazione scritta diretta al Fornitore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all'art. 40 previa dichiarazione dell'Istituto di volersi avvalere della risoluzione.

- 4. Quando, per l'effetto di forza maggiore, il Fornitore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione all'Istituto, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore. Le Parti, all'esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
- 5. Il termine "forza maggiore" quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l'insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
- 6. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a quindici (15) giorni naturali e consecutivi, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa dell'Istituto, salvo il risarcimento del danno da parte del Fornitore.
- 7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come indicato alla lettera f) delle premesse al presente Contratto.
- 8. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
- 9. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

- 1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
- Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
- 3. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, l'Istituto ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al comma 2.
- 4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione delle rispettive parti contrattuali. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 40.

Art. 20 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

- 2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.
- 3. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale ove ne faccia richiesta può essere rilasciata copia.
- 4. Qualora, per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Art. 21 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

- 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
- 2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di redazione.
- 3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
- 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
- 5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2.
- 6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
- 7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
- 8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
- 9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.
- 10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 22 (Sospensioni illegittime)

- 1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 21, sono considerate illegittime e danno diritto al Fornitore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
- 2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
- 3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione della Fornitura.

Art. 23 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dal Fornitore, al quale potrà essere rilasciata copia ove ne faccia richiesta.

Art. 24 (Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore)

- 1. Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 25.
- Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 25 (Varianti introdotte dall'Istituto)

- 1. L'Istituto non può richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dall'Istituto, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del presente Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della Fornitura. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, l'Istituto può chiedere al Fornitore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che il Fornitore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, l'Istituto procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso del Fornitore.
- 4. Il Fornitore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
- 5. In ogni caso, il Fornitore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico del Fornitore maggiori oneri.

Art. 26 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

- 2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi applicabili. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi applicabili.
- 3. La verifica di conformità è effettuata:
 - a) in corso d'opera, con cadenza trimestrale;
 - b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui alla Fornitura, quale verifica di conformità definitiva.
- 4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d'opera.
- 5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione al Fornitore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Art. 27 (Incarico della verifica di conformità)

1. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 28 (Verifica di conformità trimestrale in corso di esecuzione)

- 1. L'Istituto, tenuto conto delle prestazioni oggetto del presente contratto e di ogni altra circostanza, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione con cadenza trimestrale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli il Fornitore e deve essere redatto apposito verbale.
- 3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell'Istituto e del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 29 (Verifica di conformità definitiva)

- 1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell'Esecuzione fissa il giorno della verifica di conformità definitiva e ne informa il R.U.P. Quest'ultimo dà tempestivo avviso al Fornitore del giorno della verifica, affinché quest'ultimo possa intervenire.
- 2. Il Direttore dell'Esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Art. 30 (Processo verbale delle attività di verifica)

- 1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- 2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. 31 (Oneri del Fornitore nelle operazioni di verifica di conformità)

- 1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico del Fornitore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell'Esecuzione i mezzi necessari ad eseguirla.
- 2. Qualora il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore.

Art. 32 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)

- 1. Il Direttore dell'Esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui il Fornitore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell'Esecuzione.
- 2. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'Esecuzione indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al Fornitore, con assegnazione di un termine per adempiere.
- 3. Con apposita relazione riservata, il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni del Fornitore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 33 (Certificato di verifica di conformità)

- 1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità.
- 2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Art. 34 (Contestazioni formulate dal Fornitore sul certificato di verifica di conformità)

- 1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
- 2. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dal Fornitore al certificato di verifica di conformità.

Art. 35 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.

Art. 36 (Penali)

- 1. Ove il Fornitore non rispetti i livelli di servizio di cui all'art. 8 del presente Contratto, l'Istituto dovrà comunicarlo per iscritto al Fornitore medesimo, via PEC all'indirizzo riportato nel successivo art. 46 del presente Contratto, entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla fine di ciascun trimestre di riferimento. Tale comunicazione dovrà contenere una descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e un invito a conformarsi tempestivamente alle prescrizioni violate entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Qualora il Fornitore non si conformi all'invito formulato dall'Istituto, o nell'ipotesi in cui le giustificazioni fornite dal Fornitore siano ritenute insufficienti dall'Istituto, quest'ultimo potrà richiedere al Fornitore il pagamento delle penali di seguito descritte.
- 2. Penali per la Fornitura di prodotti software. In caso di ritardi nella consegna delle nuove licenze ovvero di esito negativo del collaudo, sarà applicata a carico del Fornitore una penale pari allo 0,3‰ del valore delle licenze oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo sino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, salvo il risarcimento del maggior danno entro i limiti
 - (trenta) giorni naturali e consecutivi, salvo il risarcimento del maggior danno entro i limiti di cui all'articolo 17 e fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto, sin dalla scadenza del termine massimo sopra richiamato.
- 3. In relazione alle Penali per supporto tecnico e manutenzione dei prodotti software, si fa rinvio alle prescrizioni di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del presente Contratto.

 L'importo complessivo delle penali sull'intera durata del servizio di supporto software non potrà eccedere un massimo del 10% dell'ammontare annuale del supporto software stesso. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore con riferimento al servizio di supporto dei prodotti software raggiunga la soglia del 10% dell'ammontare annuale del supporto software, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto limitatamente al servizio di supporto software.
- 4. In relazione alle Penali per supporto tecnico e manutenzione dei prodotti hardware, si fa rinvio alle prescrizioni di cui all'art. 8, commi 11, 12, 13 e 14, del presente Contratto. L'importo complessivo delle suddette penali sull'intera durata del servizio di supporto Hardware non potrà eccedere un massimo del 10% dell'ammontare annuale del supporto Hardware stesso.
 - Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore con riferimento al servizio di supporto Hardware raggiunga la soglia del 10% dell'ammontare annuale del supporto Hardware, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto limitatamente al servizio di supporto Hardware.

Art. 37 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto)

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
- 2. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 38 (Recesso)

- 1. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione al Fornitore via PEC o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto agli effetti del recesso.
- 2. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 39 (Normativa in tema di contratti pubblici)

- 1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
- 2. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
- 3. Il Fornitore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
- 4. Il Fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 40 (Risoluzione del Contratto)

- 1. Il presente Contratto è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto a seguito di tre (3) accertate contestazioni.

Art. 41 (Clausole risolutive espresse)

- 1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo al Fornitore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- c) perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Fornitore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) cessione parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore;
- h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- i) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione intimata dall'Istituto;
- I) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 3 (tre) mesi.
- 2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al Fornitore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
- 4. Nel caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 42 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
- 2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,

- nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- 3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
 - a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 43 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera)

- 1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2º comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 44 (Lavoro e sicurezza)

- 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
- 3. L'Istituto, in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
- 4. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Fornitore.
- 5. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
- 6. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
- 7. La Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva del Fornitore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il certificato di regolare esecuzione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per il pagamento del saldo finale;
- 8. Per il caso di pendenze contributive verso l'Istituto e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi al Fornitore.
- 9. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
- 10. Nel caso in cui dipendenti del Fornitore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili al Fornitore, in

ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori, quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

- 11. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
- 12. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00 [zero/00], in conformità a quanto indicato dal Fornitore nella propria Offerta Economica.

Art. 45 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)

- 1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
- 4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto.

Art. 46 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

- 1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. ... in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. ... in qualità di Referente Unico per il Fornitore.
- 2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per il Fornitore

Oracle Italia S.r.l.

Viale Fulvio Testi, n. 136, 20092 - Cinisello Balsamo (MI)

Alla c.a. del Dott. ...

Indirizzo e-mail ...

indirizzo PEC: ...

per l'INPS

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 - Roma Alla c.a. del Dott. ... Indirizzo e-mail ... indirizzo PEC: ...

- 3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante PEC ed avranno effetto a partire dalla data di ricezione.
- 4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 47 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 48 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 49 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

- 1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
- a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
- b) Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. ..., contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art.53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

- e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
- f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
- I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it);
- II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
- III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
- 2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
- 3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

- 4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
- 5. L'Appaltatore, per l'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell'Atto di designazione di cui all'allegato 2 del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L'appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all'attività prestata dall'incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto, e che l'appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l'Istituto da eventuali pretese e azioni dell'incaricato.
- 6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione, in corso di esecuzione del servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 50 (Varie)

- 1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
- 2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
- 3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
- 4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
- 5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile, alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Roma,	
IL FORNITORE	L'Istituto

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto), Art. 5

(Licenza), Art. 6 (Consegna e collaudo), Art. 7 (Rischi), Art. 8 (Livelli di servizio), Art. 10 (Diritti di proprietà), Art. 11 (Protezione dei programmi), Art. 12 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 13 (Obblighi di riservatezza e segretezza), Art. 15 (Obblighi del Fornitore), Art. 16 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 17 (Responsabilità del Fornitore), Art. 18 (Garanzie), Art. 24 (Divieto di modifiche introdotte dal Fornitore), Art. 25 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 26 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 27 (Incarico della verifica di conformità), Art. 28 (Verifica di conformità trimestrale in corso di esecuzione), Art. 29 (Verifica di conformità definitiva), Art. 30 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 31 (Oneri del Fornitore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 32 (Verificato di verifica di conformità), Art. 34 (Contestazioni formulate dal Fornitore sul certificato di verifica di conformità), Art. 35 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 36 (Penali), Art. 37 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto), Art. 38 (Recesso), Art. 40 (Risoluzione del Contratto), Art. 41 (Clausole risolutive espresse), Art. 44 (Lavoro e sicurezza), Art. 45 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi).

Roma,		
	IL FOR	RNITORE